

Sentenza della Corte

22 maggio 1980

Regina contro Secretary of State for Home Affairs, su Iistanza di Mario Santillo - (Domanda pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, divisional Court) – Libera circolazione delle persone

Causa 31/79

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDURA D ' ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 - EFFICACIA DIRETTA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDURA D ' ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - AUTORITA COMPETENTE - NOZIONE - DESIGNAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEGLI STATI MEMBRI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )

3 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - DECISIONE D ' ALLONTANAMENTO - PARERE PREVIO DELL ' AUTORITA COMPETENTE - PROPOSTA D ' ESPULSIONE PROVENIENTE DAL GIUDICE PENALE - EQUIPARAZIONE AD UN PARERE - PRESUPPOSTI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - DECISIONE D ' ALLONTANAMENTO - PARERE PREVIO DELL ' AUTORITA COMPETENTE - VALIDITA - PRESUPPOSTI - PROSSIMITA TEMPORALE ALLA DECISIONE D ' ALLONTANAMENTO

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - DECISIONE D ' ALLONTANAMENTO - PARERE PREVIO DELL ' AUTORITA COMPETENTE - MOTIVAZIONE

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ARTT . 6 E 9 )

Massima

1 . L ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 IMPONE AGLI STATI MEMBRI DEGLI OBBLIGHI CHE POSSONO ESSERE FATTI VALERE DAGLI AMMINISTRATI DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI .

2 . LA DIRETTIVA N . 64/221 LASCIA AGLI STATI MEMBRI UN CERTO MARGINE DISCREZIONALE PER LA DESIGNAZIONE DELLA ' AUTORITA COMPETENTE ' DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA STESSA . PUO ESSERE CONSIDERATA TALE QUALSIASI AUTORITA PUBBLICA INDIPENDENTE DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DI UNO DEI PROVVEDIMENTI

CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA , ORGANIZZATA IN MODO CHE L ' INTERESSATO ABBAIA IL DIRITTO DI FARSI RAPPRESENTARE E DI FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI AD ESSA .

3 . LA PROPOSTA DI ESPULSIONE FATTA DA UN GIUDICE PENALE NELL ' EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE BRITANNICA PUO COSTITUIRE UN PARERE AI SENSI DELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , PURCHE SIANO SODDISFATTE LE ALTRE CONDIZIONI POSTE DALLO STESSO ARTICOLO . IL GIUDICE PENALE DEVE FRA L ' ALTRO TENER CONTO DI QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA , NEL SENSO CHE LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO .

4 . IL PARERE DELL ' ' AUTORITA COMPETENTE ' , DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , DEV ' ESSERE ABBASTANZA VICINO NEL TEMPO AL PROVVEDIMENTO D ' ALLONTANAMENTO PER GARANTIRE CHE NON ESISTANO NUOVI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE . UN LASSO DI TEMPO DI VARI ANNI FRA LA PROPOSTA DI ESPULSIONE E LA DECISIONE DI ESPULSIONE ADOTTATA DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA E ATTO A PRIVARE LA PROPOSTA DELLA SUA FUNZIONE DI PARERE . E IMPORTANTE INFATTI CHE IL PERICOLO SOCIALE DERIVANTE DALLA PRESENZA DI UNO STRANIERO SIA VALUTATO NEL MOMENTO STESSO IN CUI , NEI CONFRONTI DI QUESTO , VIENE ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , POICHE I FATTORI DI VALUTAZIONE , IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DELL ' INTERESSATO , POSSONO MUTARE CON L ' ANDAR DEL TEMPO .

5 . TANTO L ' AUTORITA AMMINISTRATIVA ABILITATA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO D ' ALLONTANAMENTO QUANTO LA PERSONA INTERESSATA DEVONO ESSERE IN GRADO - SALVA L ' IPOTESI , CONTEMPLATA DALL ' ART . 6 , IN CUI VI SI OPPONGANO MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLA STATO - DI CONOSCERE LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO L ' ' AUTORITA COMPETENTE ' AD EMETTERE IL PARERE DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

NEL PROCEDIMENTO 131/79 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

REGINA

E

SECRETARY OF STATE FOR HOME AFFAIRS , SU ISTANZA DI MARIO SANTILLO ,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221/CEE , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI

PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ( GU 1964 , DEL 4 APRILE 1964 , PAG . 850 ), ED IN PARTICOLARE DELL ' ART . 9 , N . 1 , DELLA STESSA ,

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 30 LUGLIO 1979 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 10 AGOSTO SUCCESSIVO , LA ' HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT ' HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE , IN PARTICOLARE , DELL ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221/CEE , ' PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ' ( GU 1964 , PAG . 850 ), AI FINI DELL ' ESERCIZIO DEL PROPRIO SINDACATO GIURISDIZIONALE IN UN PROCEDIMENTO RELATIVO ALL ' ISTANZA DI UN CITTADINO ITALIANO , STABILITOSI NEL REGNO UNITO COME LAVORATORE DIPENDENTE , INTESA ALL ' ANNULLAMENTO DI UN DECRETO DI ESPULSIONE EMESSE NEI CONFRONTI DELL ' INTERESSATO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE .

2 DAL FASCICOLO DI CAUSA E DALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE NELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO RISULTA CHE IL REGNO UNITO NON HA ADOTTATO SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 64/221 . LA LEGGE DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE , E CIOE QUELLA CHE DISCIPLINA L ' IMMIGRAZIONE ( ' IMMIGRATION ACT ' ), RISALE AL 1971 . ESSA STABILISCE CHE LE PERSONE QUALIFICATE ' NON PATRIALS ' NON INDIGENI SONO SOGGETTE , NEL REGNO UNITO , A CONTROLLI CHE IMPLICANO LA POSSIBILITA DI ESPULSIONE NEI SEGUENTI CASI :

- A NORMA DELL ' ART . 3 , N . 5 , DI TALE LEGGE ,

' A ) SE ( L ' INTERESSATO ), AUTORIZZATO SOLO AD ENTRARE NEL PAESE E A SOGGIORNARVI TEMPORANEAMENTE , NON RISPETTA UNA DELLE CONDIZIONI POSTE PER IL SOGGIORNO O SI TRATTIENE OLTRE LA SCADENZA PRESCRITTA NELL ' AUTORIZZAZIONE , O INOLTRE

B)SE IL MINISTRO GIUDICA CHE LA SUA ESPULSIONE E NECESSARIA NEL PUBBLICO INTERESSE , O INOLTRE

C)SE UN DECRETO DI ESPULSIONE E O E STATO ADOTTATO CONTRO UN ALTRO MEMBRO DELLA SUA FAMIGLIA ' ;

-A NORMA DELL ' ART . 3 , N . 6 ,

' SE ( L ' INTERESSATO ) E CONDANNATO PER UN REATO PER CUI E PREVISTA UNA PENA DETENTIVA E SE , A SEGUITO DELLA CONDANNA , UN GIUDICE NE PROPONE L ' ESPULSIONE ... ' .

IL SISTEMA DI IMPUGNAZIONE E DIVERSO A SECONDA DEI CASI :

-IN CASO DI APPLICAZIONE DEL N . 5 DI CUI SOPRA , LA DECISIONE DEL MINISTRO DI ESPELLERE LO STRANIERO PUO VENIR IMPUGNATA DINANZI AD UN ' ADJUDICATOR ' , LA CUI PRONUNZIA A SUA VOLTA E IMPUGNABILE DINANZI ALL ' ' IMMIGRATION APPEAL TRIBUNAL ' ;

-NELL ' IPOTESI IN CUI VENGA APPLICATO IL N . 6 , LA PROPOSTA DI ESPULSIONE AVANZATA DA UN GIUDICE PUO VENIR IMPUGNATA , MENTRE NON E IMPUGNABILE L ' EVENTUALE SUCCESSIVO DECRETO DI ESPULSIONE ,

NE SI POSSONO PRESENTARE OSSERVAZIONI PRIMA CHE VENGA ADOTTATA LA DECISIONE DI EMANARE IL PROVVEDIMENTO .

3 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO E DAGLI ATTI DEL FASCICOLO RISULTA CHE , IL 13 DICEMBRE 1973 , IL RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE VENIVA DICHIARATO , DALLA ' CENTRAL CRIMINAL COURT ' , REO DI SODOMIA ( ' BUGGERY ' ) E VIOLENZA CARNALE NEI CONFRONTI DI UNA PROSTITUTA ( REATI COMMESSI IL 18 DICEMBRE 1972 ), NONCHE DI ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI E LESIONI NEI CONFRONTI DI UN ' ALTRA PROSTITUTA ( REATI COMMESSI IL 14 APRILE 1973 ). IL 21 GENNAIO 1974 EGLI VENIVA CONDANNATO AD UNA PENA DETENTIVA DI 8 ANNI COMPLESSIVI PER QUESTI QUATTRO REATI . NEL PRONUNZIARE LA SENTENZA , LA ' CENTRAL CRIMINAL COURT ' PROPONEVA L ' ESPULSIONE DELL ' INTERESSATO IN FORZA DELL ' ' IMMIGRATION ACT ' .

4 IL 10 OTTOBRE 1974 , LA ' COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) ' RIFIUTAVA AL RICORRENTE L ' AUTORIZZAZIONE AD INTERPORRE APPELLO SIA AVVERSO LA CONDANNA ALLA PENA DETENTIVA , SIA AVVERSO LA PROPOSTA DI ESPULSIONE . IL 28 SETTEMBRE 1978 , IL MINISTRO DELL ' INTERNO ADOTTAVA NEI CONFRONTI DELL ' INTERESSATO UN DECRETO DI ESPULSIONE , CHE DOVEVA ESSERE ESEGUITO AL TERMINE DEL PERIODO DI DETENZIONE . IL 3 APRILE 1979 , DOPO CHE AVEVA SCONTATO LA PENA DETENTIVA , RIDOTTA DI UN TERZO PER BUONA CONDOTTA , IL RICORRENTE AVREBBE DOVUTO ESSER POSTO IN LIBERTA , MA , IN RAGIONE DELL ' ' IMMIGRATION ACT ' , NON VENIVA RILASCIATO . IL 10 APRILE 1979 , EGLI PROPONEVA ALLA ' HIGH COURT ' UN RICORSO INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPULSIONE E MOTIVATO NEL SENSO CHE QUESTO ATTO , EMANATO OLTRE QUATTRO ANNI DOPO LA PROPOSTA DI ESPULSIONE FORMULATA DALLA ' CENTRAL CRIMINAL COURT ' , AVREBBE LESO I SUOI DIRITTI SOGGETTIVI , IN QUANTO INCOMPATIBILE CON L ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

5 L ' ART . 48 DEL TRATTATO GARANTISCE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA . TALE LIBERTA IMPLICA , PER TUTTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI , FATTE SALVE LE LIMITAZIONI GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , IL DIVIETO DI SPOSTARSI LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI E DI PRENDERE DIMORA IN UNO STATO MEMBRO AL FINE DI SVOLGERVI UN ' ATTIVITA DI LAVORO , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE CHE DISCIPLINANO L ' OCCUPAZIONE PER I LAVORATORI NAZIONALI .

6 A TERMINI DEL TERZO PUNTO DEL SUO PREAMBOLO , LA DIRETTIVA N . 64/221 PERSEGUE FRA L ' ALTRO LO SCOPO DI ' OFFRIRE IN OGNI STATO MEMBRO , AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , IDONEI MEZZI DI RICORSO AVVERSO GLI ATTI AMMINISTRATIVI ' NEL SETTORE DELL ' ORDINE PUBBLICO , DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLA SANITA PUBBLICA .

7 SECONDO L ' ART . 8 DELLA STESSA DIRETTIVA , L ' INTERESSATO DEVE POTER ESPERIRE , AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEI SUOI CONFRONTI , ' I RICORSI CONSENTITI AI CITTADINI AVVERSO GLI ATTI AMMINISTRATIVI ' ; SE CIO NON E AMMESSO , L ' INTERESSATO DEVE AVERE QUANTO MENO , AI SENSI DELL ' ART . 9 , LA POSSIBILITA DI FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI AD UN ' AUTORITA COMPETENTE DIVERSA DA QUELLA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO .

8 L'ART. 9, N. 1, DELLA DIRETTIVA DISPONE CHE :

' SE NON SONO AMMESSI RICORSI GIURISDIZIONALI O SE TALI RICORSI SONO INTESI AD ACCERTARE SOLTANTO LA LEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI O SE ESSI NON HANNO EFFETTO SOSPENSIVO , IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O QUELLO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DEL TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E ADOTTATO DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA , TRANNE IN CASI DI URGENZA , SOLO DOPO AVER SENTITO IL PARERE DI UNA AUTORITA COMPETENTE DEL PAESE OSPITANTE , DINANZI ALLA QUALE L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE DI DETTO PAESE .

LA SUDDETTA AUTORITA DEVE ESSERE DIVERSA DA QUELLA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO DEL RINNOVO DEL PERMESSO O DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO ' .

9 E NOTO CHE , NEL DIRITTO INGLESE , LE IMPUGNAZIONI AMMESSE CONTRO UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO RIGUARDANO UNICAMENTE LA LEGITTIMITA DELL ' ATTO . NE CONSEGUE CHE LO STOSSO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEV ' ESSERE NECESSARIAMENTE EMANATO IN CONFORMITA A QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA , CHE PREVEDE ESPRESSAMENTE TALE IPOTESI .

10 STANDO COSI LE COSE , LA ' HIGH COURT OF ENGLAND AND WALES , QUEEN ' S BENCH DIVISION ' E STATA INDOTTA A FORMULARE LE SEGUENTI QUESTIONI :

1 ) SE L ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , CONFERISCA AI SINGOLI DIRITTI CHE POSSONO ESSERE FATTI VALERE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI E CHE QUESTI DEVONO TUTELARE .

2)A ) QUALE SIA IL SIGNIFICATO DELLA FRASE ' DOPO AVER SENTITO IL PARERE DI UNA AUTORITA COMPETENTE DEL PAESE OSPITANTE ' DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 ( ' PARERE ' );

B)E , IN PARTICOLARE , SE UNA PROPOSTA D ' ESPULSIONE FATTA DA UN GIUDICE PENALE NELL ' EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA ( ' PROPOSTA ' ) POSSA COSTITUIRE UN ' PARERE ' .

3)IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE SUB 2 B ):

A)SE LA ' PROPOSTA ' DEBBA ESSERE MOTIVATA IN OGNI SUA PARTE .

B)IN QUALI CIRCOSTANZE , EVENTUALMENTE , IL LASSO DI TEMPO INTERCORRENTE TRA LA FORMULAZIONE DELLA ' PROPOSTA ' E L ' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE ESCLUDA CHE LA ' PROPOSTA ' COSTITUISCA UN ' PARERE ' .

C)IN PARTICOLARE , SE IL LASSO DI TEMPO TRASCORSO SCONTANDO UNA PENA DETENTIVA ABBA L ' EFFETTO DI PRIVARE LA ' PROPOSTA ' DEL CARATTERE DI ' PARERE ' .

11 L ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA S ' INQUADRA IN UN COMPLESSO DI NORME INTESE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI DIRITTI DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . GLI ARTT . 3 E 4 DELLA DIRETTIVA LIMITANO LE RAGIONI CHE POSSONO GIUSTIFICARE L ' ESPULSIONE DEL

LAVORATORE O IL RIFIUTO D ' INGRESSO NEI SUOI CONFRONTI . L ' ART . 6 STABILISCE CHE I MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITA PUBBLICA SUI QUALI SI BASA UN DATO PROVVEDIMENTO SONO PORTATI A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO , SALVO IL CASO CHE VI SI OPPONGANO MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLO STATO . L ' ART . 7 DISPONE FRA L ' ALTRO CHE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL RILASCIO O DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO E NOTIFICATO ALL ' INTERESSATO . L ' ART . 8 GARANTISCE ALL ' INTERESSATO LA POSSIBILITA DI ESPERIRE I RICORSI CONSENTITI AI CITTADINI AVVERSO GLI ATTI AMMINISTRATIVI .

12 LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 9 SONO COMPLEMENTARI RISPETTO A QUELLE DELL ' ART . 8 . ESSE HANNO LO SCOPO DI OFFRIRE UN MINIMO DI GARANZIE PROCEDURALI ALLE PERSONE COLPITE DA UNO DEI PROVVEDIMENTI CORRISPONDENTI ALLE TRE IPOTESI DEFINITE NEL N . 1 DELLO STESSO ART . 9 . QUALORA I RICORSI GIURISDIZIONALI RIGUARDINO UNICAMENTE LA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO , L ' INTERVENTO DELLA ' AUTORITA COMPETENTE ' DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 1 , DEVE CONSENTIRE UN ESAME ESAURIENTE DI TUTTI I FATTI E DI TUTTE LE CIRCOSTANZE , IVI COMPRESA L ' OPPORTUNITA DEL PROVVEDIMENTO CONSIDERATO , PRIMA CHE QUESTO VENGA DEFINITIVAMENTE ADOTTATO . INOLTRE , L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .

13 IN COMPLESSO , SI TRATTA DI NORME PRECISE E CONCRETE , TALI DA POTER ESSER FATTE VALERE DA QUALSIASI PERSONA INTERESSATA E QUINDI ATTE AD ESSERE APPLICATE DA QUALSIASI ORGANO GIURISDIZIONALE . QUESTA CONSTATAZIONE INDUCE A RISOLVERE AFFERMATIVAMENTE LA PRIMA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE NAZIONALE .

14 L ' ESIGENZA SANCITA DALL ' ART . 9 , N . 1 , CON LO STABILIRE CHE QUALSIASI PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEV ' ESSERE PRECEDUTO DAL PARERE DELL ' ' AUTORITA COMPETENTE ' E CHE L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA E FARSI RAPPRESENTARE DINANZI A DETTA AUTORITA SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , NON PUO COSTITUIRE UNA REALE GARANZIA SE NON QUALORA TUTTI GLI ELEMENTI CHE L ' AUTORITA AMMINISTRATIVA DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SIANO SOTTOPOSTI ALLA VALUTAZIONE DELL ' ' AUTORITA COMPETENTE ' , IL PARERE DI QUESTA SIA ABBASTANZA VICINO NEL TEMPO AL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , SI DA FAR PRESUMERE CHE NON ESISTANO NUOVI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , E TANTO L ' AUTORITA AMMINISTRATIVA QUANTO LA PERSONA INTERESSATA SIANO POSTE IN GRADO - SEMPRE SALVA L ' IPOTESI , CONTEMPLATA DALL ' ART . 6 , IN CUI VI SI OPPONGANO MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLO STATO - DI CONOSCERE I MOTIVI CHE HANNO INDOTTO L ' ' AUTORITA COMPETENTE ' AD EMETTERE IL PARERE .

15 CIRCA LA QUESTIONE RELATIVA AL SIGNIFICATO DELL ' ESPRESSIONE ' PARERE DI UNA AUTORITA COMPETENTE DEL PAESE OSPITANTE ' ED AL SE LA PROPOSTA D ' ESPULSIONE FATTA DA UN GIUDICE PENALE NELL ' EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA COSTITUISCA UN PARERE DEL GENERE , VA RILEVATO CHE LA DIRETTIVA NON PRECISA LA NATURA DELLA ' AUTORITA COMPETENTE ' . ESSA FA RIFERIMENTO AD ORGANI INDIPENDENTI DALLA

AUTORITA AMMINISTRATIVA , MA LASCIA AGLI STATI MEMBRI UN CERTO MARGINE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE QUANTO ALLA NATURA DI TALI ORGANI .

16 E PACIFICO CHE I GIUDICI PENALI DEL REGNO UNITO SONO ORGANI INDIPENDENTI DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEL DECRETO DI ESPULSIONE , E CHE L ' INTERESSATO HA IL DIRITTO DI FARSI RAPPRESENTARE E DI FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI A DETTI GIUDICI .

17 LA PROPOSTA D ' ESPULSIONE FATTA DA UN GIUDICE PENALE NELL ' EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE BRITANNICA PUO , QUINDI , COSTITUIRE UN PARERE AI SENSI DELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA , PURCHE SIANO SODDISFATTE TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI POSTE DALLO STESSO ARTICOLO . IL GIUDICE PENALE DEVE FRA L ' ALTRO TENER CONTO - COM ' E STATO GIA SOTTOLINEATO DA QUESTA CORTE NELLA SENTENZA 27 OTTOBRE 1977 ( CAUSA 30/77 , BOUCHEREAU , RACC . 1977 , PAG . 1999 ) - DI QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA , NEL SENSO CHE LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO .

18 QUANTO AL MOMENTO IN CUI DEVE INTERVENIRE IL PARERE DELL ' ' AUTORITA COMPETENTE ' , SI DEVE RILEVARE CHE UN LASSO DI TEMPO DI VARI ANNI FRA LA PROPOSTA DI ESPULSIONE E IL PROVVEDIMENTO DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA E ATTO A PRIVARE LA PROPOSTA DELLA SUA FUNZIONE DI PARERE AI SENSI DELL ' ART . 9 . E IMPORTANTE , INFATTI , CHE IL PERICOLO SOCIALE DERIVANTE DALLA PRESENZA DI UNO STRANIERO SIA VALUTATO NEL MOMENTO STESSO IN CUI , NEI CONFRONTI DI QUESTO , VIENE ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , POICHE I FATTORI DI VALUTAZIONE , IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INTERESSATO , POSSONO MUTARE CON L ' ANDAR DEL TEMPO .

19 QUESTE CONSIDERAZIONI INDUCONO A RISOLVERE LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE DELLA ' HIGH COURT OF JUSTICE ' NEL SEGUENTE MODO :

LA DIRETTIVA LASCIA AGLI STATI MEMBRI UN CERTO MARGINE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE PER LA DESIGNAZIONE DELLA ' AUTORITA COMPETENTE ' . PUO ESSERE CONSIDERATA TALE QUALSIASI AUTORITA PUBBLICA INDIPENDENTE DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DI UNO DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA , ORGANIZZATA IN MODO CHE L ' INTERESSATO ABBA IL DIRITTO DI FARSI RAPPRESENTARE E DI FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI AD ESSA

LA PROPOSTA DI ESPULSIONE FATTA DA UN GIUDICE PENALE NELL ' EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE BRITANNICA PUO COSTITUIRE UN PARERE AI SENSI DELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA , PURCHE SIANO SODDISFATTE TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI POSTE DALLO STESSO ARTICOLO . IL GIUDICE PENALE DEVE FRA L ' ALTRO TENER CONTO DI QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA , NEL SENSO CHE LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO .

IL PARERE DELLA ' AUTORITA COMPETENTE ' DEV ' ESSERE ABBASTANZA VICINO NEL TEMPO AL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , SI DA FAR PRESUMERE CHE NON ESISTANO NUOVI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , E TANTO L ' AUTORITA AMMINISTRATIVA QUANTO LA PERSONA INTERESSATA DEVONO ESSERE POSTE IN GRADO - SEMPRE SALVA L ' IPOTESI , CONTEMPLATA DALL ' ART . 6 , IN CUI VI SI OPPONGANO MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLO STATO - DI CONOSCERE I MOTIVI CHE HANNO INDOTTO L ' ' AUTORITA COMPETENTE ' AD EMETTERE IL PARERE .

UN LASSO DI TEMPO DI VARI ANNI FRA LA PROPOSTA DI ESPULSIONE E IL PROVVEDIMENTO DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA E ATTO A PRIVARE LA PROPOSTA DELLA SUA FUNZIONE DI PARERE AI SENSI DELL ' ART . 9 . E IMPORTANTE , INFATTI , CHE IL DANNO SOCIALE DERIVANTE DALLA PRESENZA DI UNO STRANIERO SIA VALUTATO NEL MOMENTO STESSO IN CUI , NEI CONFRONTI DI QUESTO , VIENE ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , POICHE I FATTORI DI VALUTAZIONE , IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INTERESSATO , POSSONO MUTARE CON L ' ANDAR DEL TEMPO .

Decisione relativa alle spese

#### SULLE SPESE

20 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA ' HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT ' CON ORDINANZA 30 LUGLIO 1979 , DICHIARA :

1\* L ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221/CEE , IMPONE AGLI STATI MEMBRI DEGLI OBBLIGHI CHE POSSONO ESSER FATTI VALERE DAGLI AMMINISTRATI DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI .

2\*A ) LA DIRETTIVA LASCIA AGLI STATI MEMBRI UN CERTO MARGINE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE PER LA DESIGNAZIONE DELLA ' AUTORITA COMPETENTE ' . PUO ESSERE CONSIDERATA TALE QUALSIASI AUTORITA PUBBLICA INDIPENDENTE DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DI UNO DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA , ORGANIZZATA IN MODO CHE L ' INTERESSATO ABBAIA IL DIRITTO DI FARSI RAPPRESENTARE E DI FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI AD ESSA .

B)LA PROPOSTA DI ESPULSIONE FATTA DA UN GIUDICE PENALE NELL ' EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE



BRITANNICA PUO COSTITUIRE UN PARERE AI SENSI DELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA , PURCHE SIANO SODDISFATTE TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI POSTE DALLO STESSO ARTICOLO . IL GIUDICE PENALE DEVE FRA L ' ALTRO TENER CONTO DI QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA , NEL SENSO CHE LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO .

3\*A)IL PARERE DELLA ' AUTORITA COMPETENTE ' DEV ' ESSERE ABBASTANZA VICINO NEL TEMPO AL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , SI DA FAR PRESUMERE CHE NON ESISTANO NUOVI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , E TANTO L ' AUTORITA AMMINISTRATIVA QUANTO LA PERSONA INTERESSATA DEVONO ESSERE POSTE IN GRADO - SEMPRE SALVA L ' IPOTESI , CONTEMPLATA DALL ' ART . 6 , IN CUI VI SI OPPONGANO MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLO STATO - DI CONOSCERE I MOTIVI CHE HANNO INDOTTO L ' ' AUTORITA COMPETENTE ' AD EMETTERE IL PARERE .

B)UN LASSO DI TEMPO DI VARI ANNI FRA LA PROPOSTA DI ESPULSIONE E IL PROVVEDIMENTO DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA E ATTO A PRIVARE LA PROPOSTA DELLA SUA FUNZIONE DI PARERE AI SENSI DELL ' ART . 9 . E IMPORTANTE , INFATTI , CHE IL PERICOLO SOCIALE DERIVANTE DALLA PRESENZA DI UNO STRANIERO SIA VALUTATO NEL MOMENTO STESSO IN CUI , NEI CONFRONTI DI QUESTO , VIENE ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , POICHE I FATTORI DI VALUTAZIONE , IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INTERESSATO , POSSONO MUTARE CON L ' ANDAR DEL TEMPO .